



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLERES, ALICATA e BORNACIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2009

Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari

ONOREVOLI SENATORI. - Lo sport rappresenta da sempre un momento di aggregazione e di confronto utile per una corretta crescita dei nostri giovani, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista educativo. Infatti, per una corretta pratica sportiva, agonistica o amatoriale, occorre rispettare delle regole tipiche di ciascuna disciplina.

Identico ragionamento occorre sviluppare relativamente ai soggetti ristretti negli istituti di pena del nostro Paese.

Lo sport, infatti, rientra a pieno titolo tra le attività utili per il raggiungimento dell'obiettivo primario della detenzione: il reinserimento sociale.

Molte strutture penitenziarie, a causa di carenze strutturali o a causa di un ormai pericoloso sovraffollamento, non sono nelle condizioni di garantire alcuna attività e l'unica possibilità di interazione con altri soggetti avviene soltanto durante l'ora d'aria.

Al di là delle motivazioni socio-culturali, l'attività sportiva per i soggetti ristretti va inquadrata in un contesto giuridico ben preciso. Il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione espressamente recita: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

Il dettato costituzionale è estremamente chiaro in materia di detenzione. Accanto a questa, nella materia specifica, è intervenuta anche una circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, relativa alla pratica agonistica, riconoscendo così la specifica fattispecie.

Peraltro, una costante attività fisica giova alla salute poiché previene malattie cardiovascolari, così come stati di depressione, spesso presenti all'interno delle strutture penitenziarie,

che sfociano in atti di autolesionismo o, nei casi più gravi, in tentativi di suicidio. È il caso di ricordare che nel corso del presente anno, negli istituti penitenziari italiani si sono registrati già dodici casi di suicidio, di cui tre in Sicilia.

La possibilità, per i soggetti ristretti, di praticare attività sportiva oggi è estremamente limitata; soltanto alcune strutture sono in grado di assicurare lo svolgimento di attività, spesso attraverso accordi con gli enti locali o con enti di promozione sportiva.

In qualche caso, pur disponendo di palestre o di campi sportivi, mancano gli insegnanti tecnici per poter avviare dei corsi.

Per comprendere la portata del problema si citano alcuni dati riguardanti la Regione siciliana: su ventisei istituti penitenziari e quattro istituti per minori, soltanto quattordici strutture dispongono di impianti sportivi (campi da calcio) e soltanto tredici hanno a disposizione una palestra, scarsamente attrezzata.

Poter praticare un'attività fisica, inoltre, comporta un controllo medico, nella fase iniziale, ed è un mezzo insostituibile per la prevenzione di molte patologie legate alla sedentarietà (obesità, sindrome da malassorbimento, diabete, malattie cardiovascolari, eccetera).

Peraltro, la possibilità di svolgere con regolarità dei corsi sportivi è un'iniziativa accolta con favore dai detenuti, dagli educatori e dalle direzioni, ferma restando l'esclusione di taluni sport che potrebbero essere definiti pericolosi, o in quanto tali (sport da combattimento) o perché prevedono l'utilizzo di attrezzi che, se usati impropriamente, potrebbero arrecare danni.

Alla luce di quanto esposto, possono essere praticati molti sport di gruppo (calcio,

basket, palla a mano, bocce, eccetera), così come possono essere praticate tutte le discipline ricomprese nel termine *fitness* (*total body*, *body sculpt*, *total workout*, *GAG*, eccetera), i diversi tipi di danza (moderna, *hip hop*, balli di gruppo, eccetera) e, ovviamente, quanto può svolgersi in una sala pesi.

Il presente disegno di legge mira alla valorizzazione dello sport come attività connessa al trattamento previsto negli istituti di pena, attraverso l'assegnazione di specifici fondi, da destinare alle singole regioni che ne facciano richiesta ovvero attraverso i Garanti dei diritti dei detenuti, laddove istituiti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge promuove l'attività motoria e la pratica sportiva della popolazione detenuta all'interno degli istituti penitenziari, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni e associazioni operanti nel settore, riconoscendo lo sport come attività trattamentale e come strumento utile volto a favorire il miglioramento della condizione carceraria, della salute dei reclusi e a prevenire i disturbi psicologici e l'insorgenza di patologie dovute alla sedentarietà.

2. Le attività da praticare non possono essere in contrasto con i contenuti del regolamento penitenziario e devono svolgersi con l'ausilio di un insegnante tecnico federale abilitato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Art. 2.

(Attività praticabili)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, possono essere praticati, previa autorizzazione del direttore dell'istituto penitenziario, le seguenti attività:

a) sport di gruppo: calcio, basket, pallamano, bocce, pallavolo e attività similari;

b) *fitness: total body, body sculpt, total workout, GAG, cardio fitness, pilates, power yoga, stretching* e attività similari;

c) danza: classica, moderna, *hip hop*, tribale, balli di gruppo, balli latini e attività similari;

d) pesistica.

Art. 3.

(Valutazione medica)

1. Per la pratica delle attività sportive occorre il rilascio di un certificato medico che attesti le buone condizioni di salute del soggetto. Qualora si tratti di svolgimento di attività agonistica, è necessario il rilascio di un apposito certificato medico, come previsto dal CONI.

2. Per l'attività amatoriale il certificato è rilasciato dal responsabile del servizio sanitario dell'istituto. Per l'attività agonistica, il certificato è rilasciato da un medico dello sport.

Art. 4.

(Modalità per lo svolgimento dell'attività)

1. Le attività sportive si svolgono all'interno della struttura penitenziaria. Possono essere, altresì, autorizzati tornei, incontri ed esibizioni all'esterno nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario ed in raccordo con il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria competente per territorio.

2. Relativamente ai corsi sportivi amatoriali, i direttori delle strutture attraverso il presidente della regione ovvero, laddove istituiti, attraverso i Garanti dei diritti dei detenuti, formalizzano una richiesta di attivazione di corsi sportivi tra quelli di cui all'articolo 2.

3. Gli insegnanti tecnici sono individuati o dal Garante dei diritti dei detenuti, laddove istituito, o dal presidente della regione o da un suo delegato, in accordo con il CONI regionale.

Art. 5.

(Sicurezza)

1. Il controllo delle attività sportive di cui alla presente legge spetta al direttore dell'istituto penitenziario all'interno del quale le stesse si svolgono.

2. I soggetti autorizzati a praticare i corsi di cui all'articolo 4 devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Art. 6.

*(Regioni a statuto speciale e
province autonome)*

1. La presente legge si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge non abbiano emanato apposita disciplina in materia.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

